

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2018

Si informa che è aperta la Campagna per le coperture assicurative vegetali 2018 per le provincie di Mantova e di Cremona.

Anche per il 2018, nell'ambito del PSRN Reg. UE 1305/2013 (art.37), sono stati confermati gli importanti stanziamenti comunitari che, a partire dallo scorso anno, hanno subito un significativo incremento (da 100 milioni/anno a 250 milioni/anno), per far fronte alle sempre più crescenti richieste assicurative finalizzate alla tutela dei redditi delle imprese agricole. Inoltre a partire dal 2018, nell'ambito del regolamento Omnibus è **stato elevato il contributo fino al 70%** della spesa ammissibile e contestualmente è stata **ridotta la soglia di danno al 20%**.

Il rafforzamento dei contributi comunitari (al 70%) unitamente alla diminuzione della soglia di danno (20%) comporteranno un forte abbattimento dei costi assicurativi a carico degli assicurati, al netto dei contributi.

Le aziende agricole intenzionate a dar corso a coperture assicurative agevolate dovranno contattare il proprio CAA (centro assistenza agricola) per aggiornare il fascicolo aziendale e **predisporre il PAI** (Piano Assicurativo Individuale), prima della stipula del certificato di assicurazione, che rappresenta la domanda necessaria per poter accedere ai contributi assicurativi, fino al 65% della spesa agevolata ammissibile a contributo.

In alternativa possibile **rilasciare il PAI anche dopo la stipula del certificato di assicurazione a condizione che venga presentata e rilasciata, prima della stipula del certificato di assicurazione la manifestazione di interesse (attività di competenza del CAA)**

Il PAI è costituito da: un numero identificativo (che dovrà necessariamente essere riportato nel certificato di assicurazione), l'anagrafica, le superfici

assicurabili, il prodotto il comune e le quantità. In merito alle quantità si precisa quanto segue:

- in sede di compilazione del PAI l'impresa agricola dovrà comunicare al proprio CAA le quantità prodotte nel 2017 ed attestabili (solo in caso di controllo) con documenti fiscali e contabili (fatture, ddt, conferimenti cooperative, ecc.);
- le quantità 2017 faranno media con gli anni precedenti (ultimo triennio oppure ultimi cinque anni, scartando il più alto e il più basso).

Si precisa le annate antecedenti al 2015 (compreso) non devono essere comunicati dall'azienda agricola (fatta eccezione di rese non allineate rispetto alle produzioni dell'azienda, nel caso sarà necessario presentare i documenti probatori), vengono utilizzati dei dati medi Benchmark, elaborati sulla base delle quantità assicurate per gli anni pregressi (nel caso in cui l'impresa agricola non abbia assicurato il sistema propone una resa media di riferimento);

- le imprese agricole che reimpiegano in azienda i seminativi, non potendo documentare, possono utilizzare i dati medi già previsti nel sistema (Benchmark). Le aziende che vendono direttamente, hanno impianti giovani, ecc..., potendo documentare solo parzialmente possono comunicare relative quantità senza la documentazione a supporto. In caso di controllo sarà sufficiente una perizia/relazione agronomica esplicativa della realtà produttiva;
- limitatamente all'uva da vino non è necessario comunicare alcuna quantità il PAI, il sistema andrà a prelevare le quantità denunciate nello schedario vitivinicolo;

Si precisa che, come precisato con D.M. 1018 del 8 marzo 2016, la **quantità riportata nel PAI non è vincolante dal punto di vista assicurativo**, è infatti possibile dar corso a **coperture assicurative relative a quantità superiori rispetto a quanto indicato nel PAI**, tuttavia il calcolo del contributo a favore dell'impresa agricola verrà calcolato sul minore tra quantità PAI e quantità assicurata.

Si riportano di seguito altri importanti elementi da conoscere per una corretta sottoscrizione dei certificati di assicurazione:

- **LIQUIDAZIONE DELLA MANCATA RESA:** gli **indennizzi liquidati** dalle Società di Assicurazione, per le coperture agevolate, devono riguardare **la mancata resa quali/quantitativa**.

Riteniamo che a fronte di tale impostazione liquidativa sia **necessario non sottoassicurare le proprie produzioni**, al fine di non precludere fortemente le possibilità di accesso all'indennizzo.

Le combinazioni possibili, nell'ambito delle proposte assicurative, saranno le seguenti:

- o A - tutte le avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie;
- o B - tutte le avversità catastrofali ed almeno 1 delle avversità di frequenza;
- o C - almeno tre per avversità a scelta tra avversità di frequenza ed accessorie;
- o F - almeno due avversità di frequenza

CATASTROFALI

- Alluvione
- Siccità
- Gelo brina

FREQUENZA

- Grandine
- Vento Forte
- Eccesso pioggia
- Eccesso neve

ACCESSORIE

- Sbalzo Termico
- Colpo sole/vento caldo

- **PRODUZIONI ASSICURABILI:** Tutte le produzioni vegetali sono assicurabili, con l'obbligo di assicurare l'intera produzione per prodotto e comune.

Si precisa che, qualora fossero **presenti anche produzioni sottorete**, per la medesima coltura/comune **non sussiste**

l'obbligo di assicurare, oltre al fuorirete (si intendono le produzioni non coperte) **anche il sottorete**.

Relativamente agli impianti non produttivi (impianti nuovi frutteti o vigneti) o protetti (produzioni sotto serra o tunnel), qualora le relative superfici non vengano escluse dal PAI, è opportuno assicurare 1 qle;

- **ENTITA' CONTRIBUTO:** Il **contributo** previsto per le **produzioni vegetali agevolate** è fino al **70% del premio agevolato**. Per quanto concerne le modalità di calcolo del Parametro Ministeriale (tariffa virtuale definita dal Ministero sulla quale viene calcolato il contributo), questo sarà pari alla media delle tariffe applicate nell'anno in corso per comune-prodotto-tipologia di polizza. Inoltre, al fine di garantire un contributo equo a tutte le imprese agricole, il Ministero ha introdotto un clausola di salvaguardia che di fatto fissa, indipendentemente dal parametro, un contributo minimo per le varie tipologie (tale contributo rappresenta il minimo garantito nella peggiore delle ipotesi, tale clausola è già prevista nel preventivatore al sito www.codima.info).

Per i nuovi assicurati il contributo viene erogato sulla base dell'aliquota massima erogabile (70% della tariffa agevolata).

Il contributo verrà calcolato sulla quantità minore tra assicurata e PAI

- **TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI**
 - o Colture a ciclo autunno primaverile: **31 maggio**
 - o Colture permanenti: **31 maggio**
 - o Colture a ciclo primaverile: **31 maggio**;
 - o Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: **15 luglio**;

o Colture a ciclo autunno invernale: **31 ottobre;**
(Elenco dettagliato delle colture per ciclo sul sito
www.codima.info)

- **MODALITA' DI INCASSO DELLE QUOTE A CARICO DEGLI ASSOCIATI:** il CO.DI.MA., in continuità con gli anni precedenti intende riscuotere le quote a carico degli assicurati attraverso bollettino mav in due rate.

Si precisa tuttavia che le modalità e le tempistiche di riscossione delle quote assicurative verranno adeguate alle disposizioni dell'Autorità Pubblica, comunque è presumibile quanto segue:

- o 60% del totale con mav a novembre;
- o 40% a saldo a data da destinarsi

Per i soli contratti Sarga (integralmente non agevolati):100% in unica soluzione al 14/11/2018

- **UVA DA VINO:**

- o **PRESENTARE APPOSITA DOMANDA DI AIUTO,** per i produttori che conducono **superfici vitate in più Regioni** devono presentare **una domanda per ogni Regione di competenza.**
- o Le **superfici vitate** devono essere **impiantate da almeno 3 anni** ed iscritte a SIARL nello **schedario viticolo regionale.**
- o I produttori devono aver presentato dichiarazione vitivinicola nell'anno precedente.
- o Sono escluse dall'OCM VINO: vite per uva da mensa, da autoconsumo e da tavola.
- o **Per l'uva da vino si devono sottoscrivere tanti certificati quante sono le produzioni DOC, IGT ed uva comune**

- **GESTIONE DELLE POLIZZE NON AGEVOLATE**

Il contributo è riconosciuto solo in presenza di polizze che coprono la mancata resa con soglia di danno del 20% a carico dell'assicurato, a copertura dei rischi climatici conseguenti ad avversità atmosferiche, fitopatie e infestazioni parassitarie.

E' possibile coprire con polizza integrativa non agevolata i danni entro la soglia del 20%, pertanto il contratto è così strutturato:

- **AGEVOLATO:** PER I DANNI OLTRE LA SOGLIA DEL 20% CON CONTRIBUTO COMUNITARIO.
- **NON AGEVOLATO (INTEGRATIVO):** A COMPLETO CARICO DEL SOCIO, PER I DANNI ENTRO LA SOGLIA, IL COSTO E' MAGGIORATO DELL'IMPOSTA DI LEGGE DEL 2,5%. Inoltre a partire dal 2014, relativamente alle coperture non agevolate si precisa che, l'eventuale esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

INFORMIAMO CHE, AL FINE DI AGEVOLARE LA PREDISPOSIZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA, ABBIAMO ATTIVATO AL SITO WWW.CODIMA.INFO UN APPOSITO PREVENTIVATORE, PER LE PROVINCIE DI MANTOVA E CREMONA. E' PRESENTE INOLTRE UNA SEZIONE PER CONSULTARE LE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI PREVISTE DALLE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.

Si riportano di seguito alcune informazioni utili che tuttavia non presentano particolari variazioni rispetto alle precedenti campagne:

- Il contributo comunitario relativo alle coperture assicurative agevolate è riservato alle **imprese agricole attive**, in possesso di **fascicolo aziendale ed iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA**.
- Al momento della stipula del certificato, la ragione sociale, il CUA, le superfici e gli altri **dati di polizza devono trovare precisa rispondenza nei rispettivi dati del fascicolo aziendale / PAI** concernenti le superfici e gli animali, considerando che permane l'obbligo di assicurare tutta la superficie per prodotto e comune.
La superficie da indicare nel certificato si desume dal fascicolo aziendale e deve essere la SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (non la catastale), comprensiva delle centiare (es: 27.6243) CENTIARE
- Per ogni tipologia di prodotto è obbligatorio utilizzare la stessa tipologia di garanzia all'interno dello stesso Comune
- **E' obbligatorio far sottoscrivere** all'Azienda Agricola, contestualmente al certificato, anche **la dichiarazione** (scaricabile dal sito www.codima.info).
- Non sono consentite correzioni a mano sul certificato, per qualsiasi variazione il certificato deve essere ristampato.
- **Le quote associative verranno richieste dal Consorzio in concomitanza alla riscossione del premio e sono:**
 - **0,265% sul valore assicurato per i cereali e oleaginose;**
 - **0,355% sul valore assicurato per gli altri prodotti;**
 - **0,10% sul valore assicurato per pioppi, vivai di piante ornamentali e polizze sperimentali di iniziativa consortile.**

(In ogni caso, l'ammontare complessivo della quota associativa per Socio, non supererà l'importo di Euro 5.000,00).
- **LA RAGIONE SOCIALE, SUI CERTIFICATI, DEVE CORRISPONDERE ESATTAMENTE A QUANTO ESPOSTO SUL FASCICOLO AZIENDALE,**

PER EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AD ANAGRAFICHE PRECEDENTI, UTILIZZARE LA MODULISTICA SCARICABILE DAL SITO www.codima.info.

- LA QUOTA DI ISCRIZIONE NUOVI SOCI E' **DI EURO 11,00** CHE **VERRA' RICHIESTA CONTESTUALMENTE AL PREMIO DOVUTO.**

- INDICAZIONE DELLA **DATA DI SEMINA O TRAPIANTO:** LA DATA DEVE ESSERE INDICATA PER PARTITA SUI CERTIFICATI PER I PRODOTTI: CEREALI AUTUNNO/VERNINI, MAIS, CETRIOLI, CIPOLLE, CIPOLLINE, PISELLI, FAGIOLI, FAGIOLINI, COCOMERI, MELONI, POMODORO CONCENTRATO DA INDUSTRIA, POMODORI PELATI DA INDUSTRIA, POMODORI DA CONSUMO FRESCO (POMODORO DA TAVOLA), PEPERONI, MELANZANE, TABACCO, ZUCCHE, ZUCCHINE, FRAGOLE (PER COLTURE POLIENNALI, DATA DI PRESUMIBILE RIPRESA VEGETATIVA). PER I PRODOTTI CAVOLFIORRE, CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPUCCIO, INSALATA E RADICCHIO DEVE ESSERE INDICATA ANCHE LA DATA IPOTIZZABILE DI RACCOLTA.

- PER LE **PRODUZIONI BIOLOGICHE**, IL PREZZO STABILITO PER IL CORRISPONDENTE PRODOTTO OTTENUTO CON LE TECNICHE AGRONOMICHE ORDINARIE, A CONCLUSIONE DEL PERIODO DI CONVERSIONE, PUO' ESSERE MAGGIORATO FINO AL 50%. **TALE MAGGIORAZIONE E' GIA' STATA CALCOLATA E CODIFICATA NEL FILE PREZZI (STAMPABILI ANCHE DAL NOSTRO SITO).** IN TALE CASO, AL CERTIFICATO DI POLIZZA DEVE ESSERE ALLEGATO L'ATTESTATO DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO PREPOSTO, PER LE SUCCESSIVE VERIFICHE DELLA REGIONE LOMBARDIA, E SUL CERTIFICATO STESSO DEVE ESSERE RIPORTATA LA DICITURA "PRODUZIONE BIOLOGICA".
I RELATIVI CODICI VARIETA' SONO STATI CODIFICATI CON IL "9" AL POSTO DELLA PRIMA CIFRA DEL CODICE, DA ANTEPORRE ANCHE NEL CASO DI CODIFICA DI NUOVE VARIETA' NON PRESENTI NEL FILE PREZZI.

- **PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO:**
PER I PRODOTTI FAGIOLI, FAGIOLINI, MAIS, PISELLI E SOIA, SEMINATI IN SUCCESSIONE AD ALTRA COLTURA, DEVE ESSERE RIPORTATA SUL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:

“TRATTASI DI PRODOTTO DI SECONDO RACCOLTO CHE VERRA’ SEMINATO IL

QUALORA L’ASSICURATO NON POSSA PROCEDERE ALLA SEMINA TOTALE O PARZIALE, POTRA’ CHIEDERE LO STORNO INVIANDONE NOTIFICA ALL’AGENZIA A MEZZO RACCOMANDATA ENTRO IL **20 LUGLIO 2017**.

▪ **FIRMA DEI CERTIFICATI:**

L’ASSICURATO DOVRA’ SOTTOSCRIVERE I CERTIFICATI NEI CAMPI PREVISTI **PER ESTESO E IN MODO LEGGIBILE**.